

Liberalizzata anche la fibra ottica per gli impianti di videosorveglianza in ambito comunale

di Angelo Carpani | libero professionista, laureato in Ingegneria elettronica presso il Politecnico di Milano, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Como (n.2368 sez.A) | esperto nella progettazione di impianti di videosorveglianza in ambito comunale

1. Premessa

In due articoli precedenti:

- *Videosorveglianza e reti Wi-Fi tra "uso privato" e "uso pubblico"* ([essecome agosto/settembre 2018](#))
- *Possano i Comuni posare la fibra ottica per realizzare impianti di videosorveglianza?* ([essecome gennaio 2019](#))

Avevo messo in evidenza come le reti di comunicazioni in fibra ottica degli impianti di videosorveglianza, realizzati in ambito comunale, fossero soggette ad "autorizzazione generale" ai sensi degli art.99, 104 e 107 del D.Lgs. n.259/2003 "Codice delle comunicazioni elettroniche" (di seguito abbreviato "Codice") in quanto il MiSE¹, con nota DSGCERP – Div.II del 07/11/2017, non riteneva applicabile il concetto di "proprio fondo" alle reti di comunicazione elettronica ad uso privato, realizzate su supporto fisico o con sistemi ottici, nello stesso fondo comunale per il collegamento di due o più parti (sedi amministrative) separate da opere permanenti quali le strade, piazze, parcheggi, ecc., non essendo quest'ultime ad uso "esclusivo" del proprietario ma di libero uso da parte di tutti i cittadini.

Ricordo che già con l'art.69 del D.Lgs. n.70/2012, con il quale era stato soppresso l'art.104, comma 1, lettera c), numero 3) del "Codice", le reti in tecnologia radiolan/hiperlan sono diventate di libero uso e pertanto, per l'installazione o l'esercizio di tali reti, è noto da tempo che non deve essere più richiesta l'autorizzazione generale.

2. Le novità introdotte dal D.L. 16 luglio 2020 n.76

Il Decreto Legge 16 Luglio 2020, n.76 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito,

con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n.120, ha previsto, all'art.38, comma 3, che "**L'installazione e l'esercizio di sistemi di videosorveglianza di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a), del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, da parte degli enti locali, è considerata attività libera e non soggetta ad autorizzazione generale di cui agli articoli 99 e 104 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259**".

La nuova previsione normativa, entrata in vigore dal 17 luglio 2020, ha semplificato quindi gli adempimenti da parte degli Enti Locali (Comuni) che intendono realizzare impianti di videosorveglianza, statuendo che le reti di comunicazione elettronica, realizzate su supporto fisico o con sistemi ottici (come ad es. fibra ottica), installate nel territorio di competenza dell'Ente Locale per il collegamento di telecamere, non siano più soggette ad autorizzazione generale e quindi alla corresponsione dei relativi contributi a favore del MiSE.

È bene però precisare che tale disposizione vale solo per le reti di comunicazione di impianti di videosorveglianza realizzati tramite appositi patti sottoscritti tra il Prefetto ed il Sindaco, noti come "*Patti per l'attuazione della sicurezza urbana*", oggetto di finanziamento da parte del Ministero dell'Interno i quali hanno però finalità di ordine e sicurezza pubblica.

La nuova previsione normativa continua il processo di liberalizzazione già avviato con il Decreto Legislativo n.70 del 18 maggio 2012, in premessa richiamato, con cui era già stata svincolata l'acquisizione di titoli abilitativi per la realizzazione di reti di comunicazione elettronica ad uso privato realizzate in tecnologia hiperlan/radiolan.

¹ Ministero dello Sviluppo Economico